

Il trust tra novità legislative e applicazioni pratiche

Catania, 20 maggio 2010

avv. Raffaella Sarro

Chief Trust Officer

Aletti Trust S.p.A.

Trust: brevi cenni

Cenni storici (1/2)

- Il trust nasce nell'Inghilterra medioevale, quando, ai tempi delle Crociate, i cavalieri in partenza alla volta della Terra Santa erano soliti lasciare i propri beni in custodia ad amici fidati che restavano in patria. Nel caso in cui il cavaliere non fosse tornato tali beni sarebbero stati trasferiti ai suoi successori, ovvero sarebbero rimasti ancora in custodia a favore della sposa e dei figli, finchè uno di questi ultimi non avesse raggiunto la maggiore età;
- Il termine inglese trust - letteralmente "fiducia"- ricorda proprio il sentimento alla base di questa relazione.

Cenni storici (2/2)

- In alcuni casi, qualcuno di questi “amici” (trustee ante litteram) cedeva alla tentazione di tenersi i beni affidatigli da un amico troppo fiducioso. Le corti di Equity inglesi deliberarono a favore dei beneficiari di questi primi trust e posero le premesse perché l’istituto si consolidasse nei secoli;
- Il fatto che i beni di alcune famiglie inglesi si siano tramandati di generazione in generazione dal Medio Evo ai nostri giorni senza uscire dall’ambito della stessa famiglia è una prova dell’efficacia e della flessibilità del trust;
- Molte famiglie di industriali nel mondo anglosassone, a partire dalla fine del settecento, si sono servite del trust per rimettere ad un professionista di fiducia le questioni relative alla successione di figli e nipoti alla guida dell’azienda, al mantenimento di un nucleo di azionisti, afferenti alla stessa famiglia, e più in generale alla gestione ed alla destinazione del patrimonio personale ed aziendale.

Cosa è un trust?

- Il trust è un rapporto in virtù del quale un soggetto (DISPONENTE) trasferisce la proprietà di determinati beni ad un terzo (TRUSTEE) affinché quest'ultimo li amministri e gestisca, in maniera autonoma e dinamica, nell'interesse di uno o più BENEFICIARI o per il raggiungimento di uno scopo, talora sotto la supervisione di un GUARDIANO

I soggetti di un trust

- Il disponente
- Il trustee
- Il guardiano
- I beneficiari

La segregazione patrimoniale

- L'effetto più importante che il trust produce è rappresentato dalla cosiddetta segregazione patrimoniale. Questo in sostanza significa che i beni posti in trust, da chiamarsi a tutti gli effetti beni in trust, costituiscono un patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari;
- La conseguenza più rilevante di un simile "stato di fatto" è che qualunque vicenda personale e patrimoniale che colpisca queste figure non travolge mai i beni in trust.

Che cosa può essere oggetto di un trust?

- Tutti i beni facenti parte del patrimonio familiare e aziendale di un soggetto possono entrare in un Trust; ad es. titoli di credito, conti bancari e somme di denaro, azioni di aziende di famiglia, quote di società immobiliari, preziosi ed opere d'arte, quote di fondi comuni di investimento, azioni quotate in Italia o all'Estero, immobili;
- In un Trust può entrare sia la piena proprietà sia la nuda proprietà di un bene;
- Le modalità di trasferimento al trustee dipenderanno dalle caratteristiche dei diversi beni, il che richiede una valutazione attenta e particolareggiata di ogni singola situazione.

Si possono fare trust in Italia? (1/2)

- Dopo l'entrata in vigore dal 1 gennaio 1992 della Convenzione dell'Aja sul mutuo riconoscimento e sulla legge regolatrice dei trust, ciascun cittadino può conferire i propri beni in un trust interno retto da legge regolatrice straniera;
- L'Italia è infatti uno dei Paesi firmatari della Convenzione;
- Tra gli altri Paesi firmatari ci sono il Regno Unito, gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, i Paesi Bassi, Malta, la Francia ed il Lussemburgo.

Si possono fare trust in Italia? (2/2)

- Di conseguenza in numerose situazioni si sta affermando in Italia la pratica di istituire trust interni, in cui tutti i soggetti coinvolti (disponente, trustee, beneficiari) sono italiani;
- L'unico elemento estraneo al nostro ordinamento resta la legge regolatrice, che andrà scelta tra quelle emanate dai Paesi che hanno recepito il trust nel proprio ordinamento.

Legislazioni straniere (1/2)

- Nel diritto inglese non esiste un testo unico normativo sul trust ma singole leggi regolanti aspetti particolari dell'istituto;
- Negli Stati Uniti ciascuno Stato ha una propria legge sui trust;
- Oltre venti Stati, principalmente appartenenti ai c.d. Paesi off-shore, hanno promulgato leggi sui trust nell'ultimo ventennio, molte delle quali si presentano quali testi normativi tendenzialmente completi, mentre altre hanno oggetto limitato.

Legislazioni straniere (2/2)

- La scelta della legge regolatrice di un Trust interno non ha di per sé conseguenze fiscali; il trattamento fiscale dipenderà, infatti, dai beni oggetto del trust, dalla loro localizzazione, dal regime tributario, e così via;
- Assoggettando un trust alla legge regolatrice di un determinato Paese si decide che i rapporti tra disponente, trustee, beneficiari, ed eventuali altri soggetti, siano regolati dalle disposizioni di quella legge;
- La scelta va fatta tenendo presenti le finalità perseguite dal disponente con l'istituzione del trust e tra quelle leggi straniere che rispettino le norme imperative, di ordine pubblico e buon costume italiane.

Art.2 Convenzione Aja: nozione di trust

- Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente –con atto tra vivi o mortis causa- qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato;

- Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi:
 - i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;
 - i beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee;
 - il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee;

Gli elementi costitutivi del trust

- Per poter affermare l'esistenza di un trust ai fini della predetta Convenzione occorre pertanto che:
 - esista qualcuno che abbia disposto irrevocabilmente dei propri beni e ne abbia perso la titolarità a favore del trust;
 - che la proprietà sia effettivamente passata in capo al trustee;
 - che i beni siano vincolati a favore di qualcuno o per uno scopo specifico.

- Per la validità del trust all'interno dell'ordinamento italiano occorre, inoltre, che:
 - non sussistano previsioni contrarie all'ordine pubblico, a norme imperative e buon costume.

Trust e famiglia

- Il trust, rappresenta uno strumento assai utile per la famiglia, al fine di:
 - prevenire e dirimere situazioni di disaccordo familiare: pensiamo, ad esempio, al caso classico di genitori che vogliono proteggere i propri discendenti, anche al fine di non disperdere il patrimonio familiare o del soggetto facoltoso in procinto di sposarsi che ha le stesse preoccupazioni nei confronti della futura moglie;
 - realizzare una pianificazione successoria: ad esempio è il caso di nonni con un grandi patrimonio che vogliono distribuirli ai propri eredi solo al realizzarsi di certi eventi (laurea, matrimonio, inizio di un'arte o di una professione) e non prima di un certo termine (raggiungimento di un età particolare, etc.,), o ad un soggetto che voglia distribuire in maniera assolutamente riservata porzioni del suo patrimonio a soggetti estranei al nucleo familiare.

Trust e impresa

- Il trust rappresenta uno strumento assai utile per l'imprenditore al fine di:
 - separare e proteggere il proprio patrimonio da quello dell'azienda;
 - assicurare una gestione fluida e unitaria dell'azienda;
 - programmare e pianificare il passaggio generazionale dell'azienda al fine di:
 - prevenire il sorgere di futuri attriti tra eredi;
 - sopperire all'eventuale mancanza di eredi idonei o interessati alla continuazione dell'impresa.
 - sfruttare forme di garanzia alternative a quelle tradizionali. L' utilizzo dello strumento del trust in funzione di garanzia si presenta, infatti, di estremo interesse in quanto tutela in egual misura il creditore ed il debitore, dando certezza di esecuzione ai contratti sottostanti i loro rapporti e libertà nella scelta della tipologia del bene da porre a garanzia (non solo beni immobili e beni mobili tradizionali).

Altre applicazioni

- Attraverso il trust sono, altresì, perseguibili finalità non altrimenti realizzabili con gli strumenti giuridici tradizionali, quali ad esempio:
 - la tutela di coppie di fatto o di figli non riconosciuti: a titolo esemplificativo, si pensi a conviventi more uxorio che intendono istituire un trust per tutelare il convivente superstite, oppure al caso di un soggetto che vuole assicurare in piena riservatezza determinati benefici ad un figlio non riconosciuto;
 - la tutela di soggetti deboli (interdetti, inabilitati, tossicodipendenti, etilisti, prodighi): vedasi il caso di un figlio diversamente abile al quale i genitori intendono assicurare dopo la loro morte i mezzi necessari per il sostentamento e le cure necessarie.

Profili fiscali del trust

Novità legislative

- La fiscalità dei trust è stata recentemente oggetto di una dettagliata regolamentazione tributaria che ha dato risposta ad una sentita domanda di certezza che proveniva degli operatori:
 - **ai fini delle imposizione indiretta**, grazie all'art. 6 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, che ha allargato ai "vincoli di destinazione" l'ambito di applicazione della novellata imposta sulle successioni e donazioni;
 - **ai fini delle imposizione diretta**, grazie all'art. 1, commi da 74 a 76 della legge finanziaria 2007, che hanno introdotto disposizioni in materia di trust nell'art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("t.u.i.r.").

La fiscalità dei trust nell'imposizione indiretta

- Un ideale ciclo di vita del trust può essere suddiviso in due principali momenti:
 - **la creazione del trust** ove il disponente istituisce il trust e vi "segrega" determinati beni (generalmente trasferendone la proprietà al trustee) imponendo agli stessi un particolare vincolo di destinazione, secondo quanto previsto nello strumento istitutivo del trust;
 - **il termine del trust** ove il trustee attribuisce i beni in trust ai beneficiari o li destina allo scopo per il quale il trust è stato istituito.

La fiscalità dei trust nell'imposizione indiretta

■ La creazione del trust

L'uso che si è affermato in Italia, seguendo una prassi nata nei Paesi anglosassoni, è quello di dividere il *negozio istitutivo* del *trust*, dai successivi *negozi dispositivi*, tramite i quali lo stesso viene dotato dei fondi necessari.

Si ottiene così il vantaggio di:

- ✓ creare una "scatola" che potrà anche essere riempita nel tempo;
- ✓ posticipare la tassazione.

■ La fiscalità del negozio istitutivo del trust

Ove sia soggetto a registrazione, l'atto istitutivo, staccato dagli atti di dotazione, risulta un atto meramente programmatico che sconta un'imposizione in misura fissa di euro 168 (art. 11, parte I, della Tariffa T.U. Registro)

La fiscalità dei trust nell'imposizione indiretta

■ La fiscalità dei negozi dispositivi (atti di dotazione) del trust

Con la Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 l'Agenzia delle Entrate ha aderito alla c.d. "teoria unitaria del trust" che considera i vari momenti del ciclo di vita del trust (dalla creazione e al termine del trust) come facenti parte di un unico rapporto negoziale.

Il risultato pratico che ne deriva è quello di applicare (in via definitiva e solo agli atti di dotazione) la stessa fiscalità che emergerebbe da una donazione diretta dei beni compiuta dal disponente a favore dei beneficiari che possano essere individuati nello strumento istitutivo del trust

La fiscalità dei trust nell'imposizione indiretta

■ *(Segue)* La fiscalità dei negozi dispositivi (atti di dotazione) del trust

Trovano quindi applicazione le ordinarie aliquote e franchigie proprie del novellato tributo successorio:

- ✓ 4%, per le devoluzioni a favore del coniuge e dei parenti in linea retta (con euro 1.000.000 di franchigia per ciascun beneficiario);
- ✓ 6%, per le devoluzioni in favore di fratelli e sorelle (con euro 100.000 di franchigia per ciascun beneficiario);
- ✓ 6%, per le devoluzioni in favore di parenti fino al 4° grado e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3° grado;
- ✓ 8%, per le devoluzioni in favore di altri soggetti.

La fiscalità dei trust nell'imposizione indiretta

■ *(Segue)* La fiscalità dei negozi dispositivi (atti di dotazione) del trust

Casi particolari:

- ✓ Beni immobili esistenti in Italia: applicazione delle imposte ipotecarie e catastali secondo le aliquote ordinarie (3%).
- ✓ Soggetti portatori di handicap: franchigia di euro 1.500.000 per ciascun beneficiario indipendentemente dal grado di parentela.
- ✓ Atti di dotazione di aziende o partecipazioni di controllo a favore del coniuge o dei discendenti: esenzione dall'imposizione ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter D.P.R. 346/1990;
- ✓ Atti non formali (bonifici, scambio di corrispondenza, ecc.): tendenziale intassabilità, eventuale successiva tassabilità *ex art 56-bis* D.P.R. 346/1990.

La fiscalità dei trust nell'imposizione indiretta

■ Il termine del trust

Secondo la ricordata "teoria unitaria" avendo già scontato le imposte al momento della costituzione del vincolo di destinazione, l'attribuzione dei beni in trust ai beneficiari non sconta alcuna ulteriore imposizione anche in caso di incremento del valore dei beni rispetto alla dotazione originaria (salvo unicamente, per l'Agenzia delle Entrate, l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in caso di attribuzione di immobili esistenti in Italia)

La fiscalità dei trust nell'imposizione diretta

Ai fini delle imposte dirette è opportuno focalizzare l'attenzione su tre momenti dell'ideale ciclo di vita del trust:

- **la creazione del trust**
- **i redditi prodotti dai beni in trust durante la vita del trust**
- **il termine del trust**

La fiscalità dei trust nell'imposizione diretta

■ La creazione del trust

Salvo ipotesi del tutto marginali (segregazione in trust di beni dell'impresa da parte di un disponente imprenditore; segregazione di una posizione di risparmio amministrato *ex art. 6 del D.lgs. 461/1997*) l'atto di dotazione di beni al trust, in quanto atto non oneroso, è fiscalmente irrilevante ai fini delle imposte dirette.

La fiscalità dei trust nell'imposizione diretta

■ I redditi prodotti dai beni in trust durante la vita del trust

Ai fini delle imposte dirette il trust viene entificato e, a seconda delle sue caratteristiche, è soggetto ad imposizione quale:

- ✓ Ente commerciale: se ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- ✓ Ente non commerciale: se non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- ✓ Ente non residente.

La fiscalità dei trust nell'imposizione diretta

■ (Segue) I redditi prodotti dai beni in trust durante la vita del trust

Nella generalità dei casi il trust è assimilabile ad un ente non commerciale e come tale:

- ✓ gode dei principali regimi di tassazione sostitutiva a titolo definitivo, propri delle rendite finanziarie (interessi da c/c bancario, titoli di stato, obbligazioni, fondi comuni di investimento, risparmio gestito e amministrato, ecc.);
- ✓ deve dichiarare quale Ente non commerciale (e quindi secondo le regole proprie delle persone fisiche al di fuori dell'impresa) eventuali redditi non ricompresi nel punto precedente (es. canoni di locazione, capitale gain ecc);
- ✓ deve dichiarare quale Ente non commerciale, e quindi unicamente in ragione del 5% (ex art. 4, comma 1, lett. q) del D.Lgs. 344/2003), eventuali dividendi percepiti.

La fiscalità dei trust nell'imposizione diretta

■ (Segue) I redditi prodotti dai beni in trust durante la vita del trust

Rispetto a tali redditi gli obblighi di versamento delle imposte sono i seguenti:

- ✓ ove siano applicabili regimi di tassazione sostitutiva, la tassazione avviene alla fonte, a titolo definitivo e, né il trust, né i beneficiari, sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento;
- ✓ ove il trust sia considerato "opaco" (e cioè non esistono beneficiari che hanno diritto di richiedere al trustee l'assegnazione di quella parte di reddito) il trust applica l'aliquota del 27,5% ai tali redditi e versa le relative imposte;
- ✓ ove il trust sia considerato "trasparente" (cioè esistono beneficiari che hanno diritto di richiedere al trustee l'assegnazione di quella parte di reddito) il trust imputa quella parte di reddito ai beneficiari individuati, che riportano tali somme come reddito di capitale nella loro dichiarazione dei redditi e versano le relative imposte calcolate in ragione della loro aliquota progressiva.

La fiscalità dei trust nell'imposizione diretta

■ Il termine del trust

L'imposizione (i) alla fonte a titolo d'imposta, (ii) in capo al trust, (iii) in capo ai beneficiari, avviene comunque a titolo definitivo.

Ne deriva che qualsivoglia successiva distribuzione di quel reddito (anche a beneficiari diversi) non sconta più nessuna ulteriore imposizione ai fini delle imposte dirette.

Il trust operativo: l'approccio preliminare

Occorre o meno un trust?

- L'obiettivo del cliente potrebbe essere soddisfatto mediante **negozi sottoposti al diritto italiano?**
- La scelta del trust risponde ad un **interesse meritevole di tutela?**
- Il rapporto giuridico che nascerà dal trust è **compatibile con il diritto italiano?**

Le questioni strutturali dello specifico trust

- Nella creazione di un atto di trust ci sono una serie di **variabili** che ne influenzano la configurazione connesse a:
 - ✓ **carattere** del cliente;
 - ✓ **situazione personale e lavorativa** del cliente;
 - ✓ **finalità** da perseguire.

- Non di poco conto è, altresì, la scelta della **legge applicabile** in quanto alcuni tipi di trust sono validi secondo una legge e non secondo un'altra e lo stesso avviene per certe clausole degli atti istitutivi.

Il "cuore" del trust

- La durata
- La posizione del disponente
- La posizione del trustee
- La posizione dei beneficiari
- La posizione del guardiano
- L'impiego del fondo in trust

UN CASO PRATICO

La famiglia Neri

- Il signor **Domenico Neri** ha 65 anni.
- Ha avuto un primo matrimonio con **Giulia** (62 anni), da cui è nato **Michele**, oggi 30enne.
- Dieci anni fa Domenico ha divorziato da Giulia, rompendo ogni rapporto con la stessa.
- Cinque anni fa Domenico si è sposato con **Ezia**, 40enne, da cui ha avuto due figli: **Marco**, affetto da grave sindrome down che adesso ha 5 anni e **Francesca**, di appena 2 mesi.
- Nonostante la forte fibra, da circa un anno Domenico ha iniziato ad avere problemi di salute, che spesso lo obbligano a lunghe degenze in case di cura.

L'attività ed il patrimonio

■ L'attività

Il signor Neri è un imprenditore operante nel campo industriale. Finora ha gestito l'impresa in prima persona.

■ Il patrimonio

In pochi decenni il signor Neri è riuscito a creare un cospicuo patrimonio, anche grazie alla passione che nutre verso il suo lavoro. Tale patrimonio è formato essenzialmente da beni immobili, da lui detenuti personalmente o per il tramite di società, partecipazioni societarie e valori mobiliari.

■ Chi si prenderà cura dei figli ?

Il signor Neri teme che le sue condizioni di salute possano peggiorare, non consentendogli di seguire i propri figli; a preoccuparlo non è solo la tenera età dei minori e la malattia di Marco, ma anche Michele che, nonostante i trenta anni, non ha ancora intrapreso un'attività lavorativa e manifesta segni di squilibrio, alternandosi in lui momenti di esaltazione a periodi di depressione acuta.

■ E della moglie?

E' preoccupato anche per Ezia, poiché la moglie ha un carattere molto debole e si appoggia a lui in ogni atto, anche banale, della quotidianità.

■ Ed il rapporto con Giulia se le condizioni di Michele peggiorano?

Il signor Domenico è, inoltre, consapevole che se Michele viene dichiarato interdetto o inabilitato o, quantomeno, bisognoso di un amministratore di sostegno potrebbe rientrare in gioco per la gestione del suo patrimonio la madre Giulia.

Le preoccupazioni in ambito lavorativo

■ Chi gestirà la sua impresa?

Domenico è ben consapevole che ad oggi nessuno dei membri della sua famiglia sarebbe in grado di gestire la sua impresa, Ezia per il suo essere estremamente ingenua e con poco fiuto negli affari, Michele e Marco per le condizioni di salute, la figlia minore per la giovane età.

■ Come strutturare il passaggio generazionale?

Nel contempo è, comunque, cosciente che deve risolvere in qualche modo la situazione e preparare il passaggio generazionale, adottando una soluzione che, da un lato, lo tranquillizzi per il futuro e, dall'altro, gli consenta di non perdere da subito il controllo della situazione o subire limitazioni nell'attività d'impresa.

- **Gli strumenti giuridici tradizionali** di diritto interno (donazione, vendita, fondo patrimoniale, patto di famiglia) non risolvono o risolvono solo parzialmente i problemi di Domenico.

- Un **trust** rappresenta la soluzione ideale in quanto:
 - ✓ consente di gestire **unitariamente** i beni;
 - ✓ impedisce che figli e nipoti possano:
 - **disporre individualmente** dei propri interessi,
 - o comunque porli a **rischio** per eventi economici personali
 - ✓ previene **contrast**i tra i giovani;
 - ✓ **riattribuisce** a ciascuno ciò che gli appartiene al termine della gestione unitaria;
 - ✓ e tutto questo **previo accordo fra tutti gli interessati**;
 - ✓ in più **Domenico manterrà la gestione del complesso** nelle proprie mani finché sarà opportuno.

Come si strutturerà l'operazione?

■ **Formalizzazione atto istitutivo e conferimento dei beni al Trust**

L'atto istitutivo sarà formalizzato innanzi ad un notaio; contestualmente, con atto separato formale di dotazione saranno conferiti in trust:

- ✓ le quote della Vestigia Srl (l'immobiliare di famiglia) con un connesso finanziamento soci;
- ✓ le azioni della Tecno S.p.A. (la società operativa);
- ✓ due immobili intestati personalmente a Domenico, di cui uno vincolato alle Belle Arti;
- ✓ i titoli di stato attualmente intestati in capo al signor Neri.

■ **Conferimento della liquidità tramite bonifico**

Successivamente il signor Neri tramite bonifico bancario fornirà al Trust la provvista per sostenere le spese di gestione ed effettuare investimenti finanziari.

■ **Soggetti e legge applicabile**

Disponente sarà il signor Neri, trustee sarà la nostra Società, legge applicabile quella di Jersey. Non ci sarà, almeno in un primo tempo, il guardiano che subentrerà solo in caso di morte o sopravvenuta incapacità del signor Neri.

Finalità e caratteristiche del trasferimento

■ Finalità del Disponente

Nell'atto sarà inserita una premessa dalla quale si evincerà che finalità del Disponente è la creazione di un fondo che:

- ✓ gli assicuri una sicurezza economica;
- ✓ provveda alla sua cura e assistenza in caso di necessità;
- ✓ assicuri ai suoi discendenti tutto quanto loro necessiti per una vita serena, soprattutto per il tempo in cui lui non ci sarà più.

■ Caratteristiche del trasferimento

I trasferimenti saranno in piena libera ed esclusiva titolarità del Trustee, con il vincolo per lo stesso di impiegare quanto gli verrà trasferito e di disporne secondo le disposizioni dell'atto istitutivo di trust.

■ Durata

Il trust cesserà decorsi 80 anni dal termine iniziale.

Sarà però prevista la facoltà del Trustee, nell'interesse dei beneficiari, di dichiarare una data anteriore di chiusura del Trust a condizione che siano già verificate tre condizioni:

- ✓ sia defunto il disponente;
- ✓ sia venuto meno il Coniuge del disponente o divenuto esso privo di diritti nascenti dal Trust;
- ✓ siano decorsi 24 anni dal termine iniziale.

■ Beneficiari

Beneficiari del Trust saranno i discendenti del disponente nati entro il termine finale di durata del trust.

Il disponente potrà però dichiarare in ogni momento, o per mezzo di atto autentico comunicato al trustee o per testamento, che un discendente non è più incluso tra i beneficiari.

■ Fino alla morte o sopravvenuta incapacità del signor Domenico

Il trustee:

- ✓ **potrà** impiegare il fondo in trust in favore del signor Domenico;
- ✓ **dovrà** impiegare le somme necessarie per sostenere le spese mediche o di cura straordinarie a favore di Domenico e della sua famiglia;
- ✓ si **relazionerà con Domenico per la gestione delle società** le cui partecipazioni sono confluite nel Trust.

■ **A seguito della morte o sopravvenuta incapacità del signor Domenico**

Ferme restando le attività precedentemente elencate, il Trustee **dovrà** inoltre:

- ✓ corrispondere degli "stipendi" ai beneficiari;
- ✓ provvedere all'istruzione dei beneficiari.

Sarà, altresì, prevista una clausola che disciplinerà la sospensione-modificazione dei benefici derivanti dal trust nei confronti di taluni discendenti che si trovino in determinate situazioni personali.

La posizione di interlocutore privilegiato del Trustee in merito alla gestione delle partecipazioni societarie conferite dal signor Domenico in trust sarà assunta dal Guardiano.

E la moglie del signor Domenico?

■ Spettanze riservate ad Ezia

Nell'atto sarà prevista una clausola *ad hoc* che porrà a carico del trustee una serie di adempimenti a favore di Ezia.

■ Condizioni e limiti delle spettanze

Tali "spettanze" saranno però dovute solo dopo la morte o sopravvenuta incapacità del signor Domenico e finché Ezia non si risposi o instauri una stabile convivenza.

Anticipazioni e prestiti

■ **I beneficiari potranno chiedere anticipatamente la loro quota?**

Non sarà previsto alcun potere di anticipazione nei confronti dei beneficiari.

■ **I beneficiari potranno disporre della loro posizione ?**

I Beneficiari non potranno mai disporre della posizione loro derivante dal Trust.

■ **I beneficiari potranno chiedere un prestito al Trust?**

I Beneficiari, a determinate condizioni, potranno richiedere un prestito al Trust per un importo non superiore al 70% della quota loro spettante.

Diritti dei legittimari

■ Se un legittimario impugna?

Potrebbe accadere che alla morte di Domenico un legittimario agisca in riduzione, impugnando gli atti di dotazione al trust per la parte lesiva dei propri diritti.

■ Come superare l'*impasse* ?

Una clausola ad hoc dell'atto istitutivo regolerà tale eventualità prevedendo soluzioni sia per l'ipotesi che il trustee addivenga a patti con il richiedente, sia per il caso in cui il trustee si debba costituire in giudizio a seguito di introduzione da parte del legittimario dell'azione di riduzione.

Il Guardiano

■ La nomina del Guardiano

Una clausola ad hoc disciplinerà la possibilità da parte del Disponente di nominare un Guardiano.

■ La posizione del Guardiano

I poteri del Guardiano saranno fiduciari e gli consentiranno di interloquire con il Trustee su qualsiasi attività del Trust, nonché di revocarlo e di agire in giudizio contro di lui.

Il Trustee (1/2)

■ **Posizione del Trustee rispetto ai Beni in trust**

Il Trustee godrà di tutti i poteri e facoltà del pieno proprietario, fermi i limiti che saranno enunciati nell'atto.

Ovviamente, il Trustee sarà un proprietario fiduciario.

■ **Poteri gestionali del Trustee**

Il Trustee potrà impiegare il reddito del Trust, nonché il Fondo in Trust sia per attività inerenti la gestione ordinaria e fiscale dei Beni in trust, che per effettuare prestiti ai Beneficiari.

■ **Poteri di investimento del Trustee**

Il Trustee avrà un ampio potere di investimento.

■ **Il Trustee e la gestione di immobili e partecipazioni societarie**

Vi sarà un rapporto di stretta collaborazione e unità di intenti tra il Trustee e il signor Domenico che continuerà ad abitare in uno degli immobili conferiti al trust e a rivestire la carica di amministratore delle società partecipate dal trust.

Obblighi e revoca del trustee

■ **Obblighi del Trustee**

Il Trustee manterrà una contabilità accurata di ogni operazione, fornendo al Disponente su sua richiesta in ogni momento notizie sulla consistenza ed il valore del Fondo in trust.

■ **Successione nell'ufficio di Trustee**

Il matrimonio con il trust è per sempre, non quello con il Trustee...!